



A tutto il personale della scuola

Al sito web della scuola

Al RLS: Ins. Francesca Salvia

Oggetto: COVID-19 misure anti-contagio. Informativa preventiva per la tutela dei soggetti fragili

I D.P.C.M. del 22 Marzo, 11 Marzo e 8 marzo 2020 hanno dettato rispettivamente le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; in particolare all' art. 3, co. 1, lett. b del D.P.C.M. 8/3/2020 *"è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1"*.

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori si invita il personale a prendere visione della presente nota informativa predisposta dall'ANMA- COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE "FRAGILE"

Allegato 1

COVID-19: INDICAZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORATORE "FRAGILE"

La sorveglianza sanitaria, a cura del Medico Competente prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non verrà interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La dott.ssa Paola Imburgia, in qualità di Medico Competente, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 ha collaborato con il Dirigente Scolastico e il RSPP Arch. Alberto Cipolla e in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerirà l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori e per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo nel caso di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Al fine di mettere in atto possibili azioni di tutela per prevenire il contagio soprattutto per i lavoratori appartenenti alla fascia di popolazione più vulnerabile c.d. SOGGETTI FRAGILI, si attua la seguente

procedura che coinvolge Medico Competente, la scuola e Servizio Sanitario Nazionale, per cui il Lavoratore che ritenga di rientrare tra le categorie “affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita” potrà:

1) rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo di “isolamento” (prescrivere malattia con codice INPS V07.0 “necessità di isolamento e altre misure profilattiche”,

2) nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, lo stesso, o il medico specialista convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, potrà rilasciare al Lavoratore certificato attestante esclusivamente che la persona è a maggior rischio di contrarre l’infezione (senza alcuna indicazione della patologia in questione, ai fini della tutela della privacy della persona, o definizione di idoneità lavorativa) da consegnare al dirigente scolastico, secondo i consueti canali comunicativi, per gli opportuni provvedimenti;

3) in ultima istanza, qualora le suddette procedure non siano possibili, il Lavoratore può contattare il Medico Competente informandolo della situazione ed inviando la documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua condizione allo stato attuale, conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il Medico Competente dovrà mettere in atto per la tutela della sua salute;

4) il Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto dalle indicazioni normative vigenti, comunica al Dirigente Scolastico, **limitandosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati sensibili**, la richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore le direttive più idonee al fine di ottemperare alle raccomandazioni disposte dall’articolo 3 e dalle Misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8/3/20.

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali **portatori di handicap o handicap grave L. 104/92**, si rammenta che ai sensi dell’art. 26 del DL n. 18 del 17/3/2020 “ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.”

Si sottolinea come i suddetti accorgimenti NON rientrano nell’ambito della tutela dei lavoratori dai rischi specifici della mansione lavorativa ai sensi del D. Lgs. 81/08, in quanto il COVID-19 è ascrivibile a rischio generico (eccezion fatta per gli operatori sanitari), motivo per il quale NON verrà rilasciato giudizio di idoneità in occasione di rientro a lavoro di soggetto “fragile”, bensì una **consulenza sul reinserimento** lavorativo con consenso esplicito del lavoratore. Per tali motivi il percorso di gestione appena spiegato è esteso a tutti i lavoratori afferenti all’azienda/ente/istituto, indipendentemente se soggetti o meno a Sorveglianza Sanitaria ai sensi del predetto decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giulia Isgrò

Firmato digitalmente

COVID-19: SCHEMA PROCEDURA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE "FRAGILE"

Il Lavoratore ritiene di rientrare tra le persone "affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita".

MMG PRESCRIVE CONGEDO PER MALATTIA

Il Lavoratore si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo di "isolamento" prescrivendo malattia con codice INPS V07.0 ("necessità di isolamento e altre misure profilattiche").

MMG NON PRESCRIVE CONGEDO PER MALATTIA

Il Lavoratore può contattare il MC informandolo della situazione ed inviando la documentazione clinica (certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua **condizione allo stato attuale**, conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il MC dovrà mettere in atto per la tutela della sua salute

Il MC verifica la documentazione clinica prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto dalle indicazioni normative vigenti, e comunica al DdL, **limitandosi alle informazioni strettamente necessarie nel rispetto del trattamento dei dati sensibili**, la richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore fragile le direttive più idonee per ottemperare alle raccomandazioni disposte dall'articolo 3 e dall'allegato 1 del DPCM 8/3/20, nonché le misure più incisive previste al DPCM 11 marzo 2020.

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali **portatori di handicap o handicap grave L. 104/92**, si rammenta che ai sensi dell'art. 26 del DL n. 18 17/3/2020 "Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9."